

Determina n. 2 del 14 giugno 2022

OGGETTO: impegno di spesa per servizi assicurativi

LA CONSIGLIERA TESORIERA

VISTO, preliminarmente, l'art. 25 Co. 1, del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità che così dispone: *“Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate”*;

VEIFICATA la propria competenza nell'assunzione del presente atto, stante l'assenza dei predetti Organi;

UDITE le indicazioni del Presidente;

PREMESSO CHE:

- l'Art. 43 del regolamento per la nomina e funzionamento del Consiglio dell'Ordine introduce la copertura assicurativa dei propri Organi interni;
- il Consiglio con delibera n. 16 del 17 Marzo 2022, in attuazione della predetta norma, ha stabilito di procedere all'acquisizione di Contratti Assicurativi dei rischi e di responsabilità, anche solo potenziali, a tutela dell'interesse pubblico dell'Ente, a mezzo di una polizza Kasco per Consiglieri/dipendenti in missione, una polizza RC Patrimoniale (contabile, amministrativa e erariale) e una polizza per la tutela legale;
- con la stessa delibera si stabiliva di selezionare la proposta più vantaggiosa di primarie compagnie di assicurazioni, con l'ausilio di un esperto in materia (Broker) da individuarsi, quest'ultimo, previa acquisizione di manifestazione d'interesse, fermo restando la gratuità della prestazione;
- il Consiglio, con successiva delibera Presidenziale n. 3 del 13.04.2022, ha affidato il servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio), all'operatore economico A.I.C. srl con sede legale in via Petrarca, 6, Pineto (TE);

PRESO ATTO CHE: il Broker, su propria iniziativa/richiesta, ha espletato un'indagine di mercato, per l'acquisizione della migliore offerta, da parte di primarie compagnie, a copertura dei rischi anzidetti;

VISTA la nota in data 10.05.2022, con la quale il Broker ha comunicato la migliore offerta a copertura dei rischi di cui si è detto infra, proposta dalla compagnia Arch Insurance, con i seguenti premi lordi annui:

- 1) Polizza D&O: Massimale € 5.000.000 – Premio annuale lordo € 4.720,00

- 2) Polizza Tutela Legale: Massimale € 30.000 per sinistro, € 50.0000 per più persone, € 150.000 per anno – Premio annuale lordo € 2.500,00
- 3) Polizza Kasko Kilometrica dipendenti in missione: Euro 1.350,00

DATO ATTO CHE la figura professionale del Broker di Assicurazioni, a mente della legge del 28/11/1984 N°792 e del Dlgs N°209 del 07/09/2005, è tenuta, tra le altre responsabilità, all'incasso dei premi assicurativi da parte della clientela e della loro rimessa alle compagnie assicurative;

RICHIAMATO il regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità artt. 23 e 24 riguardanti l'impegno spesa;

RITENUTO di dover assumere formale impegno di spesa sul bilancio 2022, comunque, non prima di aver assunto il CIG (codice identificativo di gara), L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO infine che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la L. 56/89;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante della presente;

di prendere atto del CIG attribuito alla presente procedura ZDC36CD4FC **di assumere** sul bilancio di previsione anno 2022 un impegno spesa di €. 8.570,00 a titolo di pagamento dei premi delle polizze:

- 1) Polizza D&O: Massimale € 5.000.000 – Premio annuale lordo € 4.720,00
- 2) Polizza Tutela Legale: Massimale € 30.000 per sinistro, € 50.0000 per più persone, € 150.000 per anno – Premio annuale lordo € 2.500,00
- 3) Polizza Kasko Kilometrica dipendenti in missione: Euro 1.350,00

di imputare la predetta somma sui rispettivi capitoli di appartenenza del bilancio di previsione esercizio 2022 che presentano la necessaria capienza, a seguito dell'intervenuta variazione di bilancio, delibera n. 44 del 17.05.2022;

LA CONSIGLIERA TESORIERA
Dott.ssa Paola Cerratti



ALLEGATO

Disciplinare



DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 21 del mese di Aprile, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo (di seguito anche Ordine), sito in L'Aquila, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, richiamata la delibera presidenziale n. 3/2022 del 13.04.2022,

TRA

L'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo (partita iva 92012470677) rappresentato dal Prof. Dott. Enrico Perilli, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, il quale agisce e interviene nella qualità di rappresentante legale del medesimo Ordine

E

A.I.C. BROKER SRL, con sede in Via Petrarca, 6, 64025 Pineto (TE), partita IVA 01747130670, nella persona del Legale Rappresentante, Torrieri Gianpaolo, nato a Atri il 18.06.1977,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società A.I.C. BROKER SRL iscritta al Registro Unico degli Intermediari istituito presso l'IVASS con il numero B000183393 si impegna ad espletare per l'Ordine l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.

ART. 2 - PRESTAZIONI

La Società metterà a disposizione dell'Ordine la propria attività professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dall'Ordine, contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:

a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione del rischio dell'attività facenti capo all'Ordine, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;

- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ordine con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
- c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ordine, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ordine;
- d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'Ordine;
- e) l'elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo termine;
- f) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, la predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e dei conseguenti contratti, nonché l'eventuale predisposizione, su richiesta dell'Ordine, di apposita relazione in merito alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;
- g) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Ordine;
- h) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato dall'Ordine della gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso (es. fornitura di pubblicazioni, riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei contratti, software gestionali, ecc.);
- i) la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ordine;
- j) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ordine riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio;
- k) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;
- l) l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ordine, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte

della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

Per quanto esposto ai punti precedenti la società A.I.C. BROKER SRL presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Ordine a mezzo del personale appositamente individuato.

ART. 3 - DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ordine senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto dall'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Ordine autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ordine, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al medesimo Ordine.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può assumere impegni se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ordine.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e

non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute della convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

L'Ordine nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

L'Ordine ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

IL Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione d'appalto, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ordine;
- b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c) obbligo di mettere a disposizione dell'Ordine ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ORDINE:

L'Ordine si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 - PREROGATIVE DELL'ORDINE

Resta di esclusiva competenza dell'Ordine:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ordine;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ordine, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere all'Ordine gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ordine e, pertanto, il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Ordine medesimo.

ART. 10 - ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni tre (03) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 11 - FACOLTÀ DI REVOCA DA PARTE DELL'ORDINE

L'Ordine si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterare da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. In caso di revoca dell'incarico per inadempienze contrattuali, al Broker potranno essere addebitati dall'Ordine gli oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni conseguenti.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Broker con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto dell'Ordine di ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 13 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto sarà deferita al Foro di L'Aquila.

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 - Pagamento dei premi; Art. 10 - Esclusività e durata dell'incarico; Art. 11 - Facoltà di revoca da parte dell'Ente; Art. 14 - Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Roseto degli Abruzzi / L'Aquila, lì 21.04.2022

A.I.C. Broker S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Gianpaolo Torrieri



L'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo
Il Presidente
Prof. Enrico Perilli